

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2310

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(LAGORIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(GULLOTTI)

—

Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario
per l'anno europeo della musica

Presentato il 26 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Anno europeo della musica è un'iniziativa congiunta del Consiglio d'Europa e della Comunità europea che ha origini nel Parlamento europeo dei dieci Stati membri della Comunità e nella Assemblea parlamentare dei ventuno Stati membri del Consiglio d'Europa. Nel proporre questa iniziativa le due Assemblee hanno espresso il desiderio che le celebrazioni del 1985 per il tricentenario della nascita di Bach, Haendel e Scarlatti forniscano l'occasione per i cittadini d'Europa di prendere coscienza del ruolo della musica nella società moderna.

Si è voluto in sostanza sottolineare che la celebrazione dell'avvenimento non dovrà soltanto favorire una adeguata investigazione critica e storica su questi grandi musicisti, ma anche e soprattutto, lo studio dei non pochi delicati problemi legati alla musica in generale, coinvolgendo in un dialogo aperto e costruttivo, ai livelli europei, nazionale e locale, i Governi, gli enti, le istituzioni, le scuole, le organizzazioni e tutte le altre varie componenti della complessa realtà musicale.

In tale ottica, il Consiglio d'Europa e le Comunità europee hanno invitato i vari paesi membri a costituire Comitati nazionali, chiamati a formulare un programma di iniziative rispondenti agli obiettivi principali dell'avvenimento, i cui presidenti fanno parte del Comitato europeo di organizzazione.

Il nostro paese ha costituito il proprio Comitato nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1982 di cui fanno parte, oltre al Ministro del turismo e dello spettacolo, che ne è Presidente, ed a tre Sottosegreta-

ri di Stato, rispettivamente per i Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dei beni culturali ed ambientali, con funzioni di vice presidenti, anche rappresentanti dei più qualificati enti ed istituzioni del mondo musicale ed esperti del settore.

Il Comitato si è più volte riunito per elaborare ed approvare un programma che per capacità propositiva e per concretezza dei risultati che si propone di raggiungere è tale da non deludere le aspettative attraverso la rappresentazione unitaria ed omogenea di tutta la realtà musicale italiana.

Il programma si suddivide in due grandi parti: una celebrativa dei tre musicisti europei (Bach, Haendel e Scarlatti) di cui nel 1985 ricorrerà il terzo centenario e una seconda parte che mira alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio musicale italiano, con particolare riferimento ai musicisti contemporanei e alla formazione ed educazione musicale dei giovani.

La parte celebrativa si incentrerà sulle cento manifestazioni e produzioni specifiche degli enti lirici e delle istituzioni e associazioni musicali, nonché su iniziative della Radiotelevisione italiana.

Nella seconda parte del programma sono previsti incontri e studi sui metodi di insegnamento e apprendimento della musica anche al fine di pervenire alla elaborazione di piani didattici per la scuola materna ed elementare ed è prevista la istituzione di un « Premio Europa » per giovani compositori, articolato in tre sezioni: lirica, sinfonica e cameristica.

Un « Congresso della musica » concluderà le iniziative per fare il punto sulla cultura musicale in Italia e per tracciare

le linee programmatiche di una azione pubblica di sostegno e rafforzamento di tutte le strutture preposte all'educazione musicale.

Per la realizzazione del progetto complessivo si è predisposto l'allegato disegno di legge il quale prevede la istituzione di un fondo straordinario di lire cinque miliardi destinato a sostenere le iniziative già programmate da numerosi e qualificati soggetti del mondo musicale in linea con le direttive fissate per la celebrazione dell'Anno europeo della mu-

sica nonché quelle direttamente promosse dal Comitato.

In tale ambito è prevista una adeguata azione promozionale che consenta, secondo le indicazioni emerse a livello europeo, un risveglio dell'attenzione dell'opinione pubblica sul ruolo e sulla funzione che la musica è chiamata a svolgere nella società moderna particolarmente attraverso un'opera di sensibilizzazione dei più giovani che dia adeguata rilevanza ai problemi connessi alla educazione alla formazione musicale.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 1985, è istituito un fondo straordinario di lire cinque miliardi per il sostegno finanziario delle iniziative e manifestazioni promosse in occasione dell'Anno europeo della musica dall'apposito Comitato italiano per l'anno europeo della musica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 1982.

Il fondo è destinato:

1) alla realizzazione in Italia ed all'estero di spettacoli e manifestazioni musicali, incluse nel programma celebrativo predisposto dal Comitato, da parte di enti, istituzioni o organismi musicali;

2) alla organizzazione, alla realizzazione od al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali, inclusi nel programma celebrativo, promossi da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati;

3) all'attività promozionale dell'Anno europeo della musica;

4) al conferimento di incarichi di studio e di ricerca;

5) alle esigenze di funzionamento del Comitato secondo le modalità che sono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Per il raggiungimento delle suddette finalità possono essere stipulate apposite convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati direttamente prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.